Patto parasociale di Aeroporto G. Marconi S.p.A. Tabella sinottica

Legenda:

- sono inserite in colore blu tutte le parti del testo del patto parasociale aggiunte
- sono inserite in colore rosso barrato tutte le parti del testo espunte
- sono inserite in coloro rosso sottolineato tutte le parti del testo che richiedono un aggiornamento

Nuovo testo patti parasociali 2021
PATTO PARASOCIALE
tra
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
COMUNE DI BOLOGNA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA (in fase di accorpamento)
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA (in fase di accorpamento)
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA (in fase di accorpamento)

PATTO PARASOCIALE	PATTO PARASOCIALE
tra	tra
la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA con sede in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4 in persona del Presidente, Giorgio Tabellini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 22 aprile 2015 (la " Camera di Bologna ")	la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA con sede in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4 in persona del Presidente, Giorgio Tabellini Valerio Veronesi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 22 aprile 2015 – (da aggiornare) (la "Camera di Bologna")
il COMUNE DI BOLOGNA , con sede in con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6 in persona del Sindaco, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù della delibera del provvedimento del 18 maggio 2015 (il " Comune di Bologna ")	il COMUNE DI BOLOGNA , con sede in con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6 in persona del Sindaco, <u>Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù della delibera del provvedimento del 18 maggio 2015 – (da aggiornare)</u> (il " Comune di Bologna ")
la CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA con sede in Bologna, via Zamboni n. 13 in persona del Sindaco pro tempore, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 13 maggio 2015 (la " Città Metropolitana ")	la CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA con sede in Bologna, via Zamboni n. 13 in persona del Sindaco pro tempore, Virginio Merola, <u>debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 13 maggio 2015 (da aggiornare) (la "Città Metropolitana")</u>
la REGIONE EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 in persona del Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 27 aprile 2015 (la " Regione ")	la REGIONE EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 in persona del Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 27 aprile 2015 – (da aggiornare) (la "Regione")
la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 11 in persona del Presidente, Paolo Govoni, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 12 maggio 2015 (la " Camera di Ferrara ")	la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 11 in persona del Presidente Commissario Straordinario, Paolo Govoni, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 12 maggio 2015 – (da aggiornare) (la "Camera di Ferrara") ATTENZIONE IN FASE DI ACCORPAMENTO
la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, in persona del Presidente, Stefano Landi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 18 maggio 2015 (la "Camera di Reggio Emilia")	la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, in persona del Presidente Commissario Straordinario, Stefano Landi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 18 maggio 2015 – (da aggiornare) (la "Camera di Reggio Emilia") ATTENZIONE IN FASE DI ACCORPAMENTO
la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI PARMA con sede in Parma, via Verdi n. 2 in persona del Presidente Andrea Zanlari, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14/05/2015 (la "Camera di Parma")

DI PARMA con sede in Parma, via Verdi n. 2 in persona del Presidente Commissario straordinario Andrea Zanlari, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14/05/2015 – (da aggiornare) (la "Camera di Parma") ATTENZIONE IN FASE DI ACCORPAMENTO

PREMESSO CHE

A) la Camera di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, la Regione, la Camera di Modena, la Camera di Ferrara, la Camera di Reggio Emilia e la Camera di Parma (collettivamente i "**Soci Pubblici**" o le "**Parti**") sono soci dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. con sede legale in Bologna, via Triumvirato n. 84. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 03145140376, capitale sociale interamente versato Euro 90.314.162 (l' "Aeroporto" o la "Società") nelle seguenti misure e proporzioni:

PREMESSO CHE

A) la Camera di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, la Regione, la Camera di Modena, la Camera di Ferrara, la Camera di Reggio Emilia e la Camera di Parma (collettivamente i "**Soci Pubblici**" o le "**Parti**") sono soci dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. con sede legale in Bologna, via Triumvirato n. 84. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 03145140376, capitale sociale interamente versato Euro 90.314.162 (diviso in n. 36.125.665 azioni ordinarie) (l' "Aeroporto" o la "Società") nelle seguenti misure e proporzioni:

Soci pubblici	Numero azioni %	Capitale sociale (*)
Camera di Bologna	13.558.877	37,53%
Comune di Bologna	1.400.590	3,88%
Città Metropolitana	836.201	2,31%
Regione	735.655	2,04%
Camera di Modena	107.637	0,30%
Camera di Ferrara	80.827	0,22%
Camera di Reggio Emilia	55.115	0,15%
Camera di Parma	40.568	0,11%

Soci pubblici	Numero azioni %	Capitale sociale (*)
Camera di Bologna	14.124.377	39,10%
Comune di Bologna	1.400.590	3,88%
Città Metropolitana	836.201	2,31%
Regione	735.655	2,04%
Camera di Modena	107.637	0,30%
Camera di Ferrara	80.827	0,22%
Camera di Reggio Emilia	55.115	0,15%
Camera di Parma	40.568	0,11%

B) in data 14 luglio 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, nel relativo segmento Star, in base a quanto deliberato dalle assemblea della Società del 13 aprile 2015 e del 20 maggio 2015; dalla stessa data è entrato in vigore un nuovo statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina (lo "Statuto Sociale"); lo statuto è stato aggiornato nel settembre 2016, in Autodisciplina (lo "Statuto Sociale"); lo statuto è stato aggiornato nel settembre 2016, in

B) in data 14 luglio 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, nel relativo segmento Star, in base a quanto deliberato dalle assemblea della Società del 13 aprile 2015 e del 20 maggio 2015; dalla stessa data è entrato in vigore un nuovo statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di

(*) Percentuali arrotondate alle due cifre decimali

^(*) Tratto dal sito della Società (pubblicazione alla data del 3/01/2017)

relazione al capitale sociale, essendosi completata l'operazione di aumento del capitale deliberato con assemblea del 20 maggio 2015;	relazione al capitale sociale, essendosi completata l'operazione di aumento del capitale deliberato con assemblea del 20 maggio 2015;		
C) con le operazioni connesse alla quotazione della Società i Soci Pubblici hanno operato nel rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, assicurando, da un lato, il mantenimento, post Aumento di Capitale deliberato il 20 maggio 2015 e all'esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'Aeroporto detenute da ciascun ente prima della quotazione e, dall'altro, garantendo, attraverso la Camera di Bologna, quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;	C) con le operazioni connesse alla quotazione della Società i Soci Pubblici hanno operato nel rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, assicurando, da un lato, il mantenimento, post Aumento di Capitale deliberato il 20 maggio 2015 e all'esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle		
	Camera di Bologna	11,6134160%	
	Comune di Bologna	3,8477737%	
	Città Metropolitana 2,2972543% Regione 2,0210297%		
	Camera di Modena	0,0835370%	
	Camera di Ferrara	0,0627298%	
	Camera di Reggio Emilia	0,0427747%	
	Camera di Parma	0,0314848%	
	Totale	20,0000000%	
	(*) percentuali arrotondate alla 7^ cifra de	ecimale	
D) il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) consente alle pubbliche amministrazioni di mantenere le	D) il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 175/20 partecipazione pubblica) consente alle pubbli		

partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31 dicembre 2015;	partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31 dicembre 2015;
E) l'intento dei Soci Pubblici continua ad essere quello di mantenere complessivamente la misura minima di partecipazione al capitale sociale pari al 20%, di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, e di garantire, attraverso la Camera di Bologna quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;	E) l'intento dei Soci Pubblici continua ad essere quello di mantenere complessivamente la misura minima di partecipazione al capitale sociale pari al 20%, di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, e di garantire, attraverso la Camera di Bologna quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;
F) i competenti organi deliberativi dei Soci Pubblici hanno approvato nel complesso il presente patto parasociale (il " Patto Parasociale ");	F) i competenti organi deliberativi dei Soci Pubblici hanno approvato nel complesso il presente patto parasociale (il " Patto Parasociale ");
G) in considerazione di quanto sopra, al fine di dare compiuta disciplina al governo societario dell'Aeroporto e prevedere vincoli di inalienabilità delle azioni, le Parti intendono concludere il presente Patto Parasociale. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.	G) in considerazione di quanto sopra, al fine di dare compiuta disciplina al governo societario dell'Aeroporto e prevedere vincoli di inalienabilità delle azioni, le Parti intendono concludere il presente Patto Parasociale. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. PREMESSE	1. PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale.	1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale.
1.2 Nel testo del Patto Parasociale i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato a essi attribuito nella perifrasi che immediatamente precede le parentesi entro cui tali termini ed espressioni sono riportati in grassetto e tra virgolette.	1.2 Nel testo del Patto Parasociale i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato a essi attribuito nella perifrasi che immediatamente precede le parentesi entro cui tali termini ed espressioni sono riportati in grassetto e tra virgolette.
SEZIONE PRIMA – OGGETTO - AZIONI VINCOLATE - ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO	SEZIONE PRIMA – OGGETTO - AZIONI VINCOLATE - ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO
2. OGGETTO	2. OGGETTO
2.1 Le Parti con il presente Patto Parasociale:	2.1 Le Parti con il presente Patto Parasociale:
(i) costituiscono un sindacato di voto delle azioni strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello Statuto Sociale, nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il "Sindacato di Voto");	(i) costituiscono un sindacato di voto delle azioni strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello Statuto Sociale, nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il "Sindacato di Voto");

(ii) costituiscono un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni strumentale a garantire lo scopo di cui alla lettera E) delle premesse, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il "Sindacato di Blocco"):

(ii) costituiscono un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni strumentale a garantire lo scopo di cui alla lettera E) delle premesse, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il "Sindacato di Blocco"):

(iii) assumono gli ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

(iii) assumono gli ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

- 3.1. In caso di aumento del capitale sociale, le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Voto tutte le azioni ordinarie della Società post Aumento (le "Azioni") tempo per tempo da ciascuno di essi detenute in costanza del Patto Parasociale.
- 3.2 Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Blocco esclusivamente il numero di Azioni (le "Azioni Bloccate") corrispondente alle percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

3. AZIONI VINCOLATE

- 3.1. In caso di aumento del capitale sociale, le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Voto tutte le azioni ordinarie della Società post Aumento (le "Azioni") tempo per tempo da ciascuno di essi detenute in costanza del Patto Parasociale.
- 3.2 Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Blocco esclusivamente il numero di Azioni (le "Azioni Bloccate") corrispondente alle percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Soci pubblici	% capitale sociale
Camera di Bologna	37,53%
Comune di Bologna	3,85%
Città Metropolitana	2,30%
Regione	2,02%
Camera di Modena	0,08%
Camera di Ferrara	0,06%
Camera di Reggio Emilia	0,04%
Camera di Parma	0,03%

Soci pubblici	% sul capitale sociale (*)
Camera di Bologna	37,5325326
Comune di Bologna	3,8477737
Città Metropolitana	2,2972543
Regione	2,0210297
Camera di Modena	0,0835370
Camera di Ferrara	0,0627298
Camera di Reggio Emilia	0,0427747
Camera di Parma	0,0314848

3.3 In caso di aumento di capitale sociale le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di | 3.3 In caso di aumento di capitale sociale le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuna di esse dovessero derivare dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Bloccate ai sensi del precedente articolo 3.2 a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, in modo tale da garantire il mantenimento della quota di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521; conseguentemente l'Allegato 3.2 si intenderà automaticamente integrato del numero di

(*) percentuali arrotondate alla 7^ cifra decimale

Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuna di esse dovessero derivare dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Bloccate ai sensi del precedente articolo 3.2 a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, in modo tale da garantire il mantenimento della quota di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, secondo la proporzionalità percentuale riportata nel prospetto della lettera C) delle

azioni derivante dalle operazioni sopra indicate, ad opera del Presidente.	premesse; conseguentemente l'Allegato 3.2 si intenderà automaticamente integrato del numero di azioni derivante dalle operazioni sopra indicate, ad opera del Presidente.
4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO	4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO
Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato", il "Presidente" e il "Segretario".	Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato", il "Presidente" e il "Segretario".
4.1 Il Comitato Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 6.1 e 6.2; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative. Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri: (i) il legale rappresentante pro tempore della Camera di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti; (ii) il legale rappresentante pro tempore della Città Metropolitana al quale è attribuito 1 voto; (iv) il legale rappresentante pro tempore della Regione al quale è attribuito 1 voto; e (v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Modena, dalla Camera di Ferrara, dalla Camera di Reggio Emilia e dalla Camera di Parma al quale è attribuito 1 voto. Ciascuna delle Parti può delegare in forma scritta un altro soggetto a partecipare alla riunione. La delega deve essere comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo articolo 12.8. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale. Il Comitato si riunisce almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione. Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con	4.1 Il Comitato Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 6.1 e 6.2; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative. Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri: (i) il legale rappresentante pro tempore della Camera di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti; (ii) il legale rappresentante pro tempore della Città Metropolitana al quale è attribuito 1 voto; (iv) il legale rappresentante pro tempore della Regione al quale è attribuito 1 voto; e(v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Modena, dalla Camera di Ferrara, dalla Camera di Reggio Emilia e dalla Camera di Parma al quale è attribuito 1 voto. Ciascuna delle Parti può delegare in forma scritta un altro soggetto a partecipare alla riunione. La delega deve essere comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo articolo 12.8. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale. Il Comitato si riunisce almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione. Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con
espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.	espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato a mezzo posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) Giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) Giorno prima dell'adunanza, restano ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgono presso la sede della Camera di Bologna, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato e dal Segretario e inserito in un apposito libro dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato.

4.2 Il Presidente

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui *infra*. La funzione di Presidente è assolta dal legale rappresentante *pro tempore* della Camera di Bologna.

Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) presenta alla Società le liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; c) provvede al completamento dell'Allegato 3.2, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale.

4.3 Il Segretario

Il Segretario svolge le seguenti funzioni: a) la redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato; b) la collazione delle liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e c) l'esecuzione di tutti i compiti di carattere

operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.

La funzione di Segretario è assolta dal dirigente dell'inficio legale della Società che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell'incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato a mezzo posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) Giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) Giorno prima dell'adunanza, restano ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgono presso la sede della Camera di Bologna, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato e dal Segretario e inserito in un apposito libro dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato.

4.2 Il Presidente

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui *infra*. La funzione di Presidente è assolta dal legale rappresentante *pro tempore* della Camera di Bologna.

Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) presenta alla Società le liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; c) provvede al completamento dell'Allegato 3.2, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale.

4.3 Il Segretario

Il Segretario svolge le seguenti funzioni: a) la redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato; b) la collazione delle liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e c) l'esecuzione di tutti i compiti di carattere

operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.

La funzione di Segretario è assolta dal dirigente dell'ufficio legale della Società che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell'incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO	SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO	
5. SINDACATO DI VOTO	5. SINDACATO DI VOTO	
5.1 Le Parti intendono con il Patto Parasociale assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate nella presente Sezione Seconda sia esercitato nell'assemblea in modo unitario ai sensi del Patto Parasociale.	5.1 Le Parti intendono con il Patto Parasociale assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate nella presente Sezione Seconda sia esercitato nell'assemblea in modo unitario ai sensi del Patto Parasociale.	
5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (a) a votare le liste per la nomina degli organi sociali e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6; (b) a fare quanto possibile, nei limiti di legge e statuto e per quanto di rispettiva competenza affinché i consiglieri di amministrazione della Società nominati dai Soci Pubblici conformino il proprio voto in consiglio di amministrazione a quanto previsto dal citato articolo 6.3 e (c) a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Patto Parasociale.	5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (a) a votare le liste per la nomina degli organi sociali e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6; (b) a fare quanto possibile, nei limiti di legge e statuto e per quanto di rispettiva competenza affinché i consiglieri di amministrazione della Società nominati dai Soci Pubblici conformino il proprio voto in consiglio di amministrazione a quanto previsto dal citato articolo 6.3 e (c) a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Patto Parasociale.	
6. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO	6. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO	
6.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da n. 9 consiglieri di cui 4 designati dalla Camera di Commercio da contrassegnare nella lista con i numeri 1, 2, 5 e 6, 1 designato congiuntamente dal Comune di Bologna-e dalla Città Metropolitana da contrassegnare nella lista con il numero 3 e 1 designato dalla Regione da contrassegnare nella lista con il numero 4. 3 consiglieri saranno eletti dalle restanti liste in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario il quale collazionerà la lista secondo l'ordine sopra indicato. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.	6.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da n. 9 consiglieri di cui 5 designati dalla Camera di Commercio di Bologna da contrassegnare nella lista con i numeri 1, 2, 4, 5 e 6, 1 designato congiuntamente dal Comune di Bologna, e dalla Città Metropolitana e dalla Regione Emilia-Romagna da contrassegnare nella lista con il numero 3 e 1 designato dalla Regione da contrassegnare nella lista con il numero 4. 3 consiglieri saranno eletti dalle restanti liste in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario il quale collazionerà la lista secondo l'ordine sopra indicato. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.	
6.2 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il collegio sindacale della Società sarà composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti di cui 1 candidato alla carica di sindaco supplente sarà designato dalla Camera di Bologna. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale, il componente del Comitato designato dalla Camera di Bologna dovrà esplicitare la designazione, nel rispetto della normativa vigente in materia	6.2 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il collegio sindacale della Società sarà composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti di cui 1 candidato alla carica di sindaco supplente sarà designato dalla Camera di Bologna. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale, il componente del Comitato designato dalla Camera di Bologna dovrà esplicitare la designazione, nel rispetto della normativa vigente in materia	

di equilibrio tra i generi, al Segretario che collazionerà la lista. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.	di equilibrio tra i generi, al Segretario che collazionerà la lista. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.
6.3 Le Parti si impegnano a deliberare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di amministratore delegato del il candidato della lista contrassegnato con il numero 2.	6.3 Le Parti si impegnano a deliberare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di amministratore delegato del il candidato della lista contrassegnato con il numero 2.
7. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E/O DEL SINDACO SUPPLENTE	7. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E/O DEL SINDACO SUPPLENTE
7.1 Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta della/e Parte/Parti che aveva/no designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto meno.	7.1 Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta della/e Parte/Parti che aveva/no designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto meno.
8. MATERIE RILEVANTI	8. MATERIE RILEVANTI
8.1 Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria avente ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione a quanto deciso dal Comitato. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti. Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.	8.1 Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria avente ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione a quanto deciso dal Comitato. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti. Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.
8.2 Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative, è di competenza del consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera.	8.2 Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative, è di competenza del consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera.
SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO	SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO

					•
Λ	VINICAL	\mathbf{O}	TATED	ASFFRIRII	
ч	VINCE			ASHERIBII	

9.1 Le Parti si impegnano e obbligano:

- (i) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l'intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle Azioni Bloccate ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate:
- (ii) a non concedere opzioni, diritti o *warrant* per l'acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari; (iii) a non stipulare o comunque concludere contratti *swap* o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate:
- (iv) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto;

(il "Vincolo di Intrasferibilità").

- 9.2 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni indicate nel precedente articolo 9.1 sia posta in essere tra le Parti ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero di società di capitale, anche in forma consortile, controllate, eventualmente anche in forma congiunta, da enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando a Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate.
- 9.3 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà inoltre essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione *ex* art. 2441 del codice civile che la Parte non intende esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società.
- 9.4 Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto al Presidente, tempestivamente e in ogni caso non oltre il terzo Giorno successivo al trasferimento, ogni variazione del numero delle Azioni Bloccate detenute e, a sua volta, il Presidente provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.2 e a darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Parti.

9. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

- 9.1 Le Parti si impegnano e obbligano:
- (i) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l'intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle Azioni Bloccate ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate:
- (ii) a non concedere opzioni, diritti o *warrant* per l'acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari; (iii) a non stipulare o comunque concludere contratti *swap* o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate;
- (iv) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto;

(il "Vincolo di Intrasferibilità").

- 9.2 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni indicate nel precedente articolo 9.1 sia posta in essere tra le Parti ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero di società dicapitale, anche in forma consortile, controllate, eventualmente anche in forma congiunta, da enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando a Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate.
- 9.3 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà inoltre essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione *ex* art. 2441 del codice civile che la Parte non intende esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società.
- 9.4 Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto al Presidente, tempestivamente e in ogni caso non oltre il terzo Giorno successivo al trasferimento, ogni variazione del numero delle Azioni Bloccate detenute e, a sua volta, il Presidente provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.2 e a darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Parti.

SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA E DISPOSIZIONI VARIE	SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA E DISPOSIZIONI VARIE
10. INADEMPIMENTI E PENALE	10. INADEMPIMENTI E PENALE
10.1 La Parte che abbia violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in essere. La somma versata a titolo di penale sarà suddivisa tra le Parti non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno.	10.1 La Parte che abbia violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in essere. La somma versata a titolo di penale sarà suddivisa tra le Parti non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno.
10.2 In caso di violazione dell'articolo 6.3, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti venga revocato e convocata l'assemblea per la sostituzione dell'amministratore cessato.	10.2 In caso di violazione dell'articolo 6.3, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti venga revocato e convocata l'assemblea per la sostituzione dell'amministratore cessato.
10.3 Nel caso di inadempimento di cui al precedente articolo 10.1, ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto Parasociale nei confronti della Parte inadempiente.	10.3 Nel caso di inadempimento di cui al precedente articolo 10.1, ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto Parasociale nei confronti della Parte inadempiente.
11. DECORRENZA E DURATA DEL PATTO	11. DECORRENZA E DURATA DEL PATTO
11.1 Il Patto Parasociale sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti.	11.1 Il Patto Parasociale sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti.
11.2 Il Patto Parasociale avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario (la "Data di Scadenza").	11.2 Il Patto Parasociale avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario (la "Data di Scadenza").
12. DISPOSIZIONI GENERALI	12. DISPOSIZIONI GENERALI
12.1 Tolleranza L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere	12.1 Tolleranza L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere
12.2 Invalidità Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.	12.2 Invalidità Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.
12.3 Modifiche Eventuali accordi modificativi e integrativi al presente Patto Parasociale dovranno essere conclusi per iscritto.	12.3 Modifiche Eventuali accordi modificativi e integrativi al presente Patto Parasociale dovranno essere conclusi per iscritto.
12.4 Rinunce	12.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

12.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Patto Parasociale, lo stesso e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale.

12.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Patto Parasociale, lo stesso e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale.

12.6 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

12.6 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

12.7 Spese

Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni anche sulla stampa, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.

12.7 Spese

Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni anche sulla stampa, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.

12.8 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata a mani con ricevuta del destinatario, per lettera raccomandata a.r. o per corriere espresso con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica certificata ovvero per telefax purché indirizzata come segue:

- (ix) al Presidente *pro tempore* della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, al fax n. 051/6093451, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@bo.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Bologna;
- (x) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bologna in Bologna piazza Maggiore n. 6, al fax n. 051/2194462, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@pec.comune.bologna.it per le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Bologna;
- (xi) al Sindaco *pro tempore* della Città Metropolitana di Bologna in Bologna, via Zamboni n. 13, al fax n. 051/6598640, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Città Metropolitana;
- (xii) al Presidente *pro tempore* della Regione Emilia Romagna in Bologna viale Aldo Moro n. 52, al fax n. 051/5275422, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

12.8 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata a mani con ricevuta del destinatario, per lettera raccomandata a.r. o per corriere espresso con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica certificata ovvero per telefax purché indirizzata come segue:

- (ix) al Presidente *pro tempore* della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, al fax n. 051/6093451, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@bo.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Bologna;
- (x) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bologna in Bologna piazza Maggiore n. 6, al fax n. 051/2194462, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@pec.comune.bologna.it per le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Bologna;
- (xi) al Sindaco *pro tempore* della Città Metropolitana di Bologna in Bologna, via Zamboni n. 13, al fax n. 051/6598640, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Città Metropolitana;
- (xii) al Presidente *pro tempore* della Regione Emilia Romagna in Bologna viale Aldo Moro n. 52, al fax n. 051/5275422, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Regione; (xiii) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in Modena, via Ganaceto n. 134, al fax n. 059/208208, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Modena; (xiv) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, al fax n. 0532/783860, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@fe.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Ferrara; (xv) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, al fax n. 0522/433750, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@re.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Reggio Emilia; (xvi) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma in Parma, via Verdi n. 2, al fax n. 0521/282168, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pr.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Parma. o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.	segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Regione; (xiii) al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in Modena, via Ganaceto n. 134, al fax n. 059/208208, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Modena; (xiv) al Presidente pro tempore Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, al fax n. 0532/783860, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@fe.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Ferrara; (xv) al Presidente pro tempore Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, al fax n. 0522/433750, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@re.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Reggio Emilia; (xvi) al Presidente pro tempore Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma in Parma, via Verdi n. 2, al fax n. 0521/282168, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pr.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Parma. o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
13. CLAUSOLA ARBITRALE	13. CLAUSOLA ARBITRALE
13.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto Parasociale che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.	13.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto Parasociale che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
13.2 Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.	13.2 Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Si allega: Allegato 3.2: Azioni Bloccate	Si allega: Allegato 3.2: Azioni Bloccate
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

BOLOGNA			BOLOGNA		
			COMUNE DI BOLOGNA		
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA			CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA REGIONE EMILIA ROMAGNA		
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA			CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA (in fase di accorpamento)		
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA		CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA (in fase di accorpamento)			
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA		CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA (in fase di accorpamento)			
Allegato 3.2 - Azioni Bloccate –			Allegato 3.2 - Azioni Bloccate –		
Soci pubblici	Numero Azioni Bloccate	% capitale sociale	AZIONI BLOCCATE		
Camera di Bologna	13.558.877	37,53%	Soci pubblici	Numero Azioni Bloccate	% sul capitale sociale (**)
Comune di Bologna	1.389.046	3,85%		(*)	
Città Metropolitana	829.309	2,30%	Camera di Bologna	13.558.877	37,5325326
Regione	729.592	2,02%	Comune di Bologna	1.390.034	3,8477737
Camera di Modena	30.157	0,08%	Città Metropolitana	829.898	2,2972543
Camera di Ferrara	22.645	0,06%	Regione	730.110	2,0210297
Camera di Reggio Emilia	15.442	0,04%	Camera di Modena	30.178	0,0835370
Camera di Parma	11.366	0,03%	Camera di Ferrara	22.662	0,0627298
		-,	Camera di Reggio Emilia	15.453	0,0427747

^(*) Situazione al momento della sottoscrizione del presente Patto parasociale.

11.374

0,0314848

Camera di Parma

^(**) percentuali arrotondate alla 7^ cifra decimale